Sentenza n. 71**/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto Mingarelli — Presidente

Marcello Iacubino — Consigliere, relatore

Andrea Costa — I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37676** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale, nei confronti di:

- ALTIERI Giuseppe (LTRGPP54M28I158N), nato il 28 agosto 1954 a San Severo (FG), ivi residente in via Matteo Fraccacreta n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto avvocato come risultante dai Registri di Giustizia (p.e.c. notarnicola.gennarorocco@avvocatibari.legalmail.it) nonché presso lo studio del medesimo sito in Bari, alla via N. Piccinni, 150;

- **COLÒ Antonella** (CLONNL71L64I158K), nata il 24 luglio 1971 a San Severo (FG), ivi residente in viale Padre Matteo Da Agnone n. 165, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Censano presso il cui studio in San Severo (FG) alla Via A. Lucchino n. 3 è domiciliata (censano.ettore@avvocatifoggia.legalmail.it);

- **ORLANDO Francesco** (RLNFNC57C16L273H), nato il 16 marzo 1957 a

Torremaggiore (FG), ivi residente in via Podgora n.157, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto de Rossi con domicilio eletto presso il suo studio legale in San Severo (FG), alla Via Teresa Masselli n. 7 (domicilio telematico: roberto.derossi@avvocatifoggia.legalmail.it);

- PENNACCHIA Nada Francesca (PNNNFR72R45H926M), nata il 5 ottobre 1972 a San Giovanni Rotondo (FG), residente in San Severo (FG) in via G. Pazienza n.31/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto de Rossi con domicilio eletto presso il suo studio legale in San Severo (FG), alla Via Teresa Masselli n. 7 (pec: roberto.derossi@avvocatifoggia.legalmail.it);

- **ROMANO Donatina** (RMNDTN57C64G125B), nata il 24 marzo 1957 a Orsara di Puglia (FG), residente in San Severo (FG) in via Molise n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Raffaele de Rossi, con studio in S. Severo alla via Teresa Masselli n. 8, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: avv.guidoderossi@pec.it;

- **TAMBURRANO Michele Francesco Pompeo** (TMBMHL64R04I158E), nato il 4 ottobre 1964 a San Severo (FG), ivi residente in via Napoli n.151, **non costituito, contumace;**

- **COLOGNO Ciro Lucio** (CLGCLC67T13I158L), nato il 13 dicembre 1967 a San Severo (FG), ivi residente in via Napoli n.175 di fatto domiciliato in San Severo in via Michele Zannotti n. 80, **non costituito, contumace** citazione notificatagli personalmente dalla GdF il 4.10.24;

- SPONCICHETTI Michele (SPNMHL60P26I158Y), nato a San Severo (FG) il 26 settembre 1960, ivi residente in Viale 2 Giugno n.151, **non costituito, contumace**;

- **ZIFARO Valerio** (ZFRVLR61R07H501J), nato il 7 ottobre 1961 a Roma,

residente a Torremaggiore (FG) in via Felice Piccinino n.10, **non costituito, contumace**.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025 - relatore il giudice Marcello Iacubino e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Minervini, e gli Avv. Gennaro Rocco Notarnicola (per ALTIERI Giuseppe), Rosanna Moscatelli (per Colò Antonella), Roberto De Rossi (per Pennacchia Nada Francesca, Orlando Francesco e Romano Donatina), nessuno comparso per i rimanenti convenuti.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. – Premessa.

La Guardia di Finanza ha condotto un'indagine tra il mese di aprile del 2017 e il mese di febbraio del 2019, rilevando illeciti erariali (danno patrimoniale e d'immagine) da parte di alcuni dipendenti dell'ASL di Foggia (di seguito ASL), in servizio preso le strutture di San Severo e Torremaggiore. Questi includevano assenteismo, false attestazioni di presenza, illecita riduzione del debito orario e percezione indebita di indennità di varia natura.

La vicenda ha originato presso il Tribunale di Foggia il procedimento penale n. 5605/17 RGNR. La richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di truffa è stata presentata dalla competente Procura della Repubblica in data 22 maggio 2019, mentre il giudizio per gli imputati diversi al Colò, Mongella e Tamburrano (per i quali si è proceduto separatamente), è stato disposto con

decreto del 12 gennaio 2021 e risulta tuttora pendente.

2. – L'attività investigativa.

L'indagine della Guardia di Finanza è stata svolta attraverso attività di osservazione delle registrazioni riprese dalle telecamere previamente istallate presso il plesso ospedaliero di San Severo, di pedinamento, di installazione di GPS sulle autovetture di alcuni dipendenti e di acquisizione e analisi dei documenti di servizio acquisiti presso gli uffici competenti dell'ASL e della società *GPI SPA* (affidataria del servizio di rilevazione delle presenze da parte dell'Azienda sanitaria).

Sono emerse sistematiche forzature del sistema di rilevazione presenze e indebite giustificazioni di missioni, turni festivi e di prestazioni aggiuntive oltre all'illecita riduzione del debito orario accumulato.

Alcuni dipendenti sono stati sottoposti a misure cautelari (arresti domiciliari: Valerio Zifaro, Nada Francesca Pennacchia, Antonella Colò, Giuseppe Altieri, Ciro Lucio Cologno, Francesco Orlando, Donatina Romano e Michele Sponcichetti, o interdizioni: per il dirigente Maurizio Maria Leone, non evocato nel presente giudizio) e procedimenti disciplinari. Alcuni casi sono stati in ambito penale risolti tramite messa alla prova (Colò e Mongella) o patteggiamento (Tamburrano).

3. – La *notitia damni*.

La Guardia di Finanza, Compagnia di San Severo, con informativa n. 33862/2020 del 22 gennaio 2020 ha segnalato alla Procura contabile delle suddette indagini e del correlato procedimento penale per i profili di responsabilità amministrativa (danno patrimoniale e danno all'immagine).

La Procura della Repubblica di Foggia, dal canto suo, con lettera del 22

maggio 2020, ha trasmesso alla Procura Regionale ai sensi dell'art.129 disp. att. c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di truffa (art. 640 c.p.) nei confronti degli odierni convenuti Tamburrano, Zifaro, Pennacchia, Colò, Mongella, Altieri, Cologno, Orlando, Sponcichetti, Romano, oltre a Maurizio Maria LEONE non attinto dalla presente azione. La Procura della Repubblica di Foggia riferiva poi con nota del 20 febbraio 2021, che l'originario procedimento penale n. 5605/17 R.G.N.R. era stato diviso in tre parti:

- n. 238/21 DIB a carico di Donatina Romano più 7;
- n.513/21 GIP a carico di Antonella Colò e Felice Mongella;
- n.512/21 GIP a carico del solo Tamburrano, già definito con sentenza di patteggiamento n. 14/2021 (divenuta irrevocabile dal 30 gennaio 2021).

L'ASL in data 12/01/2021 si è costituita parte civile nel processo penale per recuperare i danni subiti (cfr. doc 10 della produzione attorea).

La Procura contabile ha avviato una specifica istruttoria e la conseguente azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei dipendenti e di coloro che hanno alterato il sistema di rilevazione delle presenze, odierni convenuti.

4. – Le contestazioni della Procura.

La Procura contesta ai convenuti di aver cagionato alla propria amministrazione un danno patrimoniale (pari agli emolumenti indebitamente percepiti) e il danno all'immagine (lesione alla credibilità dell'ASL di Foggia), imputandoli ai dipendenti coinvolti con cifre specifiche variabili per ciascuno.

In particolare, nell'ambito del danno patrimoniale, premesso che con nota n. 43279 del 4 maggio 2020 l'ASL di Foggia ha indicato il costo orario per ciascun dipendente, la Procura distingue tra:

1) danno c.d. da assenteismo correlato alla indebita percezione del corrispettivo a fronte di false attestazioni della presenza in servizio da parte dei convenuti (c.d. assenteismo fraudolento), ricadente nel fuoco normativo dell'art. 55-*quater*, comma 1-*bis* e 2 del D. Lgs. n.165 del 2001 e fondato sulle risultanze investigative dei militari operanti, in particolare sulla "*articolata informativa (doc.1) del 22 gennaio 2020 della Guardia di Finanza…, alla quale si rinvia per ragioni di sintesi (art.5 c.g.c.)*" (così a pag. 3 dell'atto di citazione) e sulla documentazione ad essa allegata e trasmessa (v. le successive pag. 21 e 25);

2) danno determinato dall'illecita riduzione/elisione del preesistente debito orario ottenuta mediante la forzatura del sistema di rilevamento delle presenze (in concorso con i colleghi Donatina Romano e Michele Sponcichetti, addetti al servizio di rilevazione delle presenze); per forzatura si intende qualunque inserimento manuale di presenza o di assenza riscontrato sui cartellini e non supportato dalla compilazione di apposito modello sostitutivo della presenza sottoscritto dal Responsabile della macrostruttura che attesti l'avvenuto smarrimento, furto, deterioramento o smagnetizzazione del tesserino magnetico personale assegnato a ciascun dipendente per l'attestazione della presenza, come previsto dal Regolamento Aziendale di rilevamento delle presenze/assenze (art. 13 della Delibera del direttore generale n. 697 del 06.06.2017). L'elenco dettagliato delle giornate lavorative e delle fasce orarie oggetto di riduzione indebita per i dipendenti accusati anche di tale tipologia di danno è indicato nella tabella riepilogativa riportata prima dell'esito finale delle indagini afferente a ciascuna posizione, nell'Annotazione di P.G. n. 84923/19 del 19.02.2019 (ed es. per lo Zifaro, v. pag. 65-70; per la

Pennacchia, v. pag. 74-81; per la Colò, pag. 115-120; per Cologno pag. 201; per Orlando, pag. 213-215);

3) danno per illecita percezione di indennità non dovute cagionato dalle condotte dolose di Antonella Colò e Ciro Lucio Cologno e di emolumenti per prestazioni aggiuntive dirette a ridurre le liste di attesa contestato a titolo di dolo al dott. Giuseppe Altieri.

Il danno all'immagine, fondato anch'esso sull'art. 55-*quater*, comma 2 del D. Lgs. n.165 del 2001 – a mente del quale, ad avviso del PM può prescindersi da una sentenza penale irrevocabile di condanna – è stato quantificato in base ai criteri indicatori oggettivi e soggettivi indicati dalla giurisprudenza, e pertanto (in via equitativa) in misura quantomeno pari al danno patrimoniale.

L'attore pubblico evidenzia che la vicenda ha avuto ampio risalto sugli organi di stampa (cfr. docc. 2-7-8 della relativa produzione).

La Procura ha notificato regolarmente l'informativa *ante causam* prevista dalla legge ai presunti responsabili, i quali hanno presentato deduzioni, ad eccezione dei sigg. Felice Mongella (per il quale si è poi proceduto ex art. 130 c.g.c.), Valerio Zifaro, Ciro Lucio Cologno e Michele Sponcichetti.

Tali deduzioni non sono state ritenute sufficienti per archiviare il procedimento istruttorio, sicché la Procura ha citato in giudizio tutti i soggetti destinatari dell'invito a dedurre, contestando:

- al Tamburrano, un danno erariale complessivo di euro 775,90, di cui euro 387,95 per danno patrimoniale da assenteismo ed euro 387,95 per danno all'immagine;

- al sig. Mongella, un danno erariale complessivo di euro 595,10, di cui euro 497,55 per danno all'immagine ed euro 97,55 per danno patrimoniale da

assenteismo (considerato il risarcimento già effettuato in via amministrativa di euro 400,00);

- al sig. Zifaro, un danno erariale complessivo di euro 55.268,68, di cui euro 27.634,34 in via esclusiva per danno all'immagine, euro 3.484,54 in via esclusiva per danno patrimoniale da assenteismo ed euro 24.149,80 per danno patrimoniale da presenze false o non documentate (riduzione/elisione del debito orario tramite forzatura del sistema di rilevamento delle presenze), in concorso con la sig.ra Donatina Romano;

- alla sig.ra Pennacchia, un danno erariale complessivo di euro 52.405,94, di cui euro 26.202,97 in via esclusiva per danno all'immagine ed euro 26.202,97 per danno patrimoniale da presenze false o non documentate (riduzione/elisione del debito orario tramite forzatura del sistema di rilevamento delle presenze), in concorso con la sig.ra Donatina Romano per euro 12.382,31 e il sig. Michele Sponcichetti per euro 13.820,66;

- al sig. Altieri, un danno erariale complessivo di euro 23.510,40, di cui euro 2.395,20 per danno all'immagine, euro 2.395,20 per danno patrimoniale da assenteismo ed euro 18.720,00 per indennità per prestazioni aggiuntive non svolte o comunque non spettanti;

- al sig. Cologno, un danno erariale complessivo di euro 50.072,64, di cui euro 21.487,68 in via esclusiva per danno all'immagine, euro 11.447,45 in via esclusiva per danno patrimoniale da assenteismo, euro 7.097,28 in via esclusiva per indennità varie non spettanti (es. reperibilità, turno festivo, ecc.) ed euro 10.040,23 per presenze false o non documentate oggetto di forzatura del sistema di rilevamento con responsabilità solidale di Michele Sponcichetti;

- al sig. Orlando, un danno erariale complessivo di euro 21.572,48, di cui euro

10.786,24 in via esclusiva per danno all'immagine ed euro 10.786,24 per danno patrimoniale per presenze false o non documentate (riduzione/elisione del debito orario tramite forzatura del sistema di rilevamento delle presenze), con responsabilità solidale della sig.ra Donatina Romano per euro 4.840,59 e di Michele Sponcichetti per euro 5.945,65;

- alla sig.ra Colò, un danno erariale complessivo di euro 32.730,49, di cui euro 17.099,12 in via esclusiva per danno all'immagine, euro 249,24 in via esclusiva per danno patrimoniale da assenteismo (considerato il risarcimento già effettuato in via amministrativa di euro 2.000,00), euro 14.849,88 per danno patrimoniale da presenze false o non documentate (riduzione del debito orario tramite forzatura del sistema di rilevamento delle presenze), con responsabilità solidale di Donatina Romano per euro 7.298,37 e di Michele Sponcichetti per euro 7.551,51 ed euro 532,25 in via esclusiva per indennità di missione non spettanti;

- alla sig.ra Donatina Romano, per concorso nella riduzione/elisione del debito orario tramite forzatura del sistema di rilevamento delle presenze, un danno erariale patrimoniale complessivo di euro 48.671,07, di cui euro 24.149,80 in solido con Zifaro, euro 12.382,31 in solido con Pennacchia, euro 7.298,37 in solido con Colò, euro 4.840,59 in solido con Orlando;

- al sig. Michele Sponcichetti, per concorso nella riduzione/elisione del debito orario tramite forzatura del sistema di rilevamento delle presenze, un danno erariale complessivo di euro 37.358,05, di cui euro 13.820,66 in concorso con Pennacchia, euro 7.551,51 in concorso con Colò, euro 10.040,23 in concorso con Cologno ed euro 5.945,65 in concorso con Orlando.

5. – La costituzione del contraddittorio.

I convenuti si sono costituiti tempestivamente in giudizio a seguito di regolare notifica (rispettosa dei termini di cui agli artt. 67, commi 5 e 6, 86 comma 1 e 88, comma 3 c.g.c.), ad eccezione dei sigg. Tamburrano, Zifaro, Sponcichetti, Cologno; la posizione del sig. Felice Mongella è stata stralciata dal Collegio avendo questi richiesto in fase di costituzione in giudizio di procedere con rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c.

5.1. – Il sig. Michele Francesco Pompeo Tamburrano (operatore tecnico addetto all'assistenza) non si è costituito in giudizio (l'atto di citazione gli è stato notificato in data 05.09.2024 presso il domicilio telematico del suo difensore Avv. Renato Ravallese eletto in fase *ante causam*); tuttavia, in pendenza dei termini per la costituzione ha fornito la prova di aver risarcito l'ASL in data 14.10.2024 del danno complessivamente contestato dal PM, pari a euro 775,90, di cui euro 387,95 per danno patrimoniale da assenteismo ed euro 387,95 per danno all'immagine.

L'ente creditore ha attestato l'avvenuto incasso con ricevuta del 15.10.2024.

Di conseguenza, va dichiarata da un lato la contumacia del Tamburrano, dall'altro la cessazione della materia del contendere, con conseguente condanna alle spese di sentenza in quanto la spontanea refusione del danno è avvenuta solo dopo l'incardinamento dell'odierno giudizio.

5.2. – Va dichiarata la contumacia pure dei convenuti Valerio Zifaro, Ciro Lucio Cologno e Michele Sponcichetti.

Riguardo al primo, l'invito a dedurre gli è stato notificato tramite Unep presso 71017 - Torremaggiore (FG), Via Felice Piccinino n. 10, in data 17/04/2024 a mani della cognata Piccinino Maria, mentre l'atto di citazione è stato notificato al medesimo indirizzo ex art. 140 c.p.c. in data 12/09/2024

mediante: affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del notificatario; deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata informativa in pari data. Non essendo stato ritirato il relativo plico, la notifica si è perfezionata nei suoi confronti decorsi dieci giorni dalla predetta spedizione, dunque in data 22/09/2024.

Al sig. Cologno, invece, sia l'invito a dedurre che l'atto di citazione sono stati notificati mediante consegna diretta da parte della Guardia di Finanza, rispettivamente in data 01/06/2024 e 04/10/2024.

Al sig. Sponcichetti l'invito a dedurre è stato notificato tramite Unep al suo indirizzo di residenza (71016 San Severo, Viale 2 Giugno n. 151) ex art. 140 c.p.c. in data 03/09/2024, cui è seguito il ritiro del plico da parte della moglie in data 08/04/2024.

L'atto di citazione gli è stato notificato tramite Unep in data 10/09/2024.

6. – La difesa dei convenuti.

In estrema sintesi, i convenuti (come sopra rappresentati e difesi) si sono difesi sostenendo quanto segue.

Giuseppe ALTIERI:

- in via preliminare, la prescrizione, quantomeno con riferimento alle somme erogate da gennaio 2015 fino a ottobre 2015, avuto riguardo alla data di costituzione civile nel giudizio penale da parte dell'ASL di Foggia avvenuta a detta della difesa in data 28/4/2021 e alla sospensione prevista dall'articolo 85, co. 4 del d. l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020 (dall'8 marzo al 31 agosto 2020) in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, norma a mente della quale "…*sono sospesi i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso, alle attività istruttorie e di verifica*

relative al controllo, e gli atti interruttivi, come l'invito a dedurre, notificati nel suddetto lasso temporale producono effetto alla relativa scadenza…" (C. Conti Sezione giurisdizionale Piemonte n. 214/2021);

- riguardo alla falsa attestazione della presenza sul posto di lavoro il dott. Altieri ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità, sia in ambito penale (anche se solo "*per una o due ore*" che davanti a questa Corte, facendo rilevare che l'allontanamento dal posto di lavoro, per alcune ore (cfr. pag. 5 della memoria difensiva) era "*dovuto a ragioni di salute*", e che "*ciò non determinava alcun pregiudizio a carico dell'Amministrazione avendo egli comunque accumulato nel periodo in considerazione, come da prospetto …, un monte ore superiore a quello previsto contrattualmente per lo stesso arco temporale, tale da assorbire quelle di assenza ingiustificata contestategli, ore in relazione alle quali non ha in ogni caso mai percepito alcun corrispettivo*";

- in riferimento all'asserita indebita percezione di € 18.720,00 per prestazioni aggiuntive, di avere sempre registrato sul *badge* dell'ingresso/uscita dal posto di lavoro per lo svolgimento dei turni in regime di "*prestazioni aggiuntive*"; che tale regime richiede la sola presenza fisica del medico presso il quartiere operatorio per interventi non cd. "*in elezione*" (cioè, programmati) ma urgenti. Per tale motivo sui registri di sala operatoria nei giorni presi in considerazione non è annotata alcuna attività anestesiologica;

- che gli stessi turni svolti in prestazione aggiuntiva sono stati formalmente e preventivamente autorizzati dalla stessa ASL FG, e di conseguenza i compensi ottenuti devono ritenersi legittimamente liquidati;

- conclude chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, siccome infondata e non provata e, in via del tutto subordinata e salvo gravame, di

esercitare nei suoi confronti il potere riduttivo nella sua massima estensione.

Francesco ORLANDO:

- la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 87 c.g.c., 86 comma 2, lettera e), perché la Procura non ha tenuto conto dei rilievi difensivi contenuti nelle deduzioni;

- nel merito, l'infondatezza della domanda; in primo luogo, segnala che in sede penale la misura cautelare inizialmente disposta nei suoi confronti poi è stata revocata, e che non è stato oggetto di videoriprese, pedinamenti o intercettazioni o monitoraggi tramite GPS;

- per insussistenza della fattispecie contestatagli (riduzione/azzeramento del debito orario tramite forzatura del sistema di rilevazione delle presenze); pur avendo sempre consegnato la documentazione giustificatrice delle assenze, egli stesso ha segnalato alla dott.ssa Gualano (Dirigente del Personale), con atti scritti due anni prima dell'apertura del procedimento penale (il 13/3/2017 e il 10/7/2017), la presenza di anomalie nelle presenze a partire dal 2012 (come da allegati 1 e 2), la cui risoluzione veniva sollecitata alla dott.ssa Gualano anche dal Direttore del Distretto dott. Leone in data 29/9/2016 (cfr. all. n. 3);

- nonostante la relativa documentazione non sia stata reperita dalla Guardia di Finanza, allega documentazione sanitaria attestante la malattia/ricovero ospedaliero nei giorni 17-18 e 23 agosto 2016 (ricovero presso gli Ospedali Riuniti di Foggia il 17/8/2016, dimissione il giorno seguente e presenza il 23 seguente presso la stessa struttura per un esame diagnostico (come da all. 6);

- che la cronica e documentata disorganizzazione del competente ufficio dell'ASL non può essere a lui imputata. A ulteriore riprova di tale situazione

evidenzia che il cartellino dell'Orlando non è mai stato correttamente elaborato dal 2013 al 2017 (cfr. l'all. n. 7), in quanto pur rivestendo la qualifica di "*Coaudiutore amministrativo*" gli è stato attribuito un profilo orario da dirigente con 7,12 ore da svolgere in luogo delle 6 ore giornaliere più due rientri pomeridiani da 3 ore ciascuno;

- la mancanza di prove a sostegno dell'accusa.

In via istruttoria, la difesa chiede di procedere all'interrogatorio non formale del sig. Orlando assistito dal suo difensore.

Nada Francesca PENNACCHIA:

- nel merito, l'insussistenza della fattispecie contestatagli (forzatura del sistema di rilevazione delle presenze); in primo luogo, segnala che in sede penale la misura cautelare inizialmente disposta nei suoi confronti poi è stata revocata, e che non è stato oggetto di videoriprese, pedinamenti o intercettazioni o monitoraggi tramite GPS;

- pur avendo sempre consegnato la documentazione giustificatrice delle assenze, essa stessa avrebbe segnalato ai dipendenti addetti e al dott. Leone, tre anni prima dell'apertura del procedimento penale, la presenza di anomalie nelle presenze a partire dal 2013, la cui risoluzione veniva sollecitata dal dott. Leone in data 29/9/2016 alla Dirigente del Personale;

- nonostante la relativa documentazione non sia stata reperita dalla Guardia di Finanza, vi è la prova documentale attestante l'assenza per motivi di salute per diversi giorni;

- che la disorganizzazione del competente ufficio dell'ASL non può essere a lei imputata;

- la mancanza di prove a sostegno dell'accusa.

In via istruttoria, la difesa chiede di procedere all'interrogatorio non formale della sig.ra Pennacchia assistita dal suo difensore.

Antonella COLÒ:

- il giudice penale ha dichiarato l'estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova ritenendo i fatti contestati non particolarmente gravi e congruo il risarcimento integrale del danno pagato nella misura di euro 2.000,00;

- pur ammettendo di aver alterato, solo "*in alcune giornate*" la registrazione dell'entrata e dell'uscita, non ha arrecato alcun danno all'ente avendo lavorato per un numero di ore maggiore di quanto dovuto;

- la Corte di cassazione ha revocato la misura cautelare disposta per omessa trasmissione al Tribunale del riesame degli atti difensivi e di un *dettagliato memoriale* prodotto in sede di interrogatorio di garanzia, "*da cui occorre prendere le mosse per poter correttamente inquadrare e valutare l'effettiva condotta tenuta dalla dipendente*";

- di usufruire del c.d. "orario libero";

- l'art. 24 del Ccnl "Funzioni centrali" del 12 febbraio 2018 prevede che "*qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di 16 svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro*";

- il Direttore dell'Area Risorse Umane dell'ASL, in caso di missioni, aveva disposto l'esonero dalla timbratura con obbligo di comprovare l'assenza con idoneo documento giustificativo e dunque soltanto con il metodo delle

forzature;

- in due giorni in cui, secondo l'accusa, risulterebbe illecitamente assente, ha inviato n.2 *e-mail* dalla sua postazione di lavoro;

- che non può dedursi l'assenza per intere giornate di lavoro sulla base del solo monitoraggio GPS dell'auto normalmente in uso alla convenuta, perché spesso era solita recarsi presso l'Ospedale di Torremaggiore con l'autovettura del marito o del padre, più sicure e dotate di aria climatizzata, come da dichiarazioni dei predetti congiunti e perché la famiglia della convenuta nel mese di giugno 2017 "*si era trasferita per circa un mese a casa dei genitori di quest'ultima*" per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione presso l'abitazione di provenienza;

- in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna non è consentito richiedere il danno all'immagine, che in ogni caso non sussiste per assenza di una significativa offensività del comportamento contestato e per "*una ridotta e, comunque, non chiara eco mediatica della vicenda*";

- solo nelle conclusioni, chiede di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, comma 2 lett. c) e lett. e) D. LGS. 174/2016 "*per non essere stata la domanda risarcitoria formulata ponendo a base dell'assunto una chiara ed esaustiva esposizione del quadro fattuale che veniva delineato facendo esclusivo riferimento ai pronunciamenti resi in sede penale, in tal modo compromettendo l'attività difensiva*";

- postula inoltre la nullità della domanda per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per il danno all'immagine e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, la rideterminazione del danno in via equitativa, ex art. 1226 cc.

Donatina ROMANO:

- il procedimento disciplinare avviato dall'ASL è stato poi archiviato come da provvedimento allegato;

- al rientro da una assenza per malattia nel mese di febbraio 2017 ha segnalato (come da documentazione allegata) ai vertici dell'ASL, senza esito, di aver rilevato che la propria postazione telematica era stata resa inutilizzabile;

- ha denunciato l'intrusione nel sistema informatico attraverso la manomissione dei dati da lei correttamente inseriti (probabilmente da un suo collega in possesso della sua password comunicato presumibilmente dal dipendente della ditta esterna affidataria del servizio) alla Dirigente del Personale, al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo con nota del 24 luglio 2017 prot. n. 0165407 (in atti), in cui si ipotizzava in un altro dipendente l'autore delle intrusioni; se fosse stata responsabile, non avrebbe mai segnalato per iscritto agli organi competenti le predette anomalie;

- risulta dagli atti di indagine che tutte le operazioni di inserimento – a lei imputate – dei giustificativi delle assenze (in numero di 45) e di forzatura manuale delle timbrature orarie (addirittura 120) riguardanti lo Zifaro sono state eseguite nel pomeriggio di un'unica giornata, il 27/07/2017, quindi in una fascia oraria incompatibile con la sua presenza in ufficio, avendo osservato l'orario di lavoro 7:45-14:04, come si evince dall'allegato cartellino;

- in via istruttoria, chiede ammettersi a prova testimoniale le sigg.re Genni Scarlato (responsabile della ditta appaltatrice del sistema, che ha individuato in un altro dipendente della ASL Foggia l'autore delle intrusioni) e Antonella Bentivoglio, su quanto sopra dedotto in merito all'intrusione nel sistema informatico.

7. – L'udienza dibattimentale.

All'udienza del 22 gennaio 2025, i difensori dei convenuti (come sopra indicati), e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno dedotto e concluso come da verbale di udienza, in atti.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

8. – L'esame (e il rigetto) delle eccezioni pregiudiziali.

8.1. – Le eccezioni di nullità della citazione per violazione degli artt. 87 c.g.c., 86 comma 2, lettera e (Orlando) e dell'art. 86 comma 2, lett. c ed e (Colò) sono infondate.

L'art. 87 c.g.c., nel suo chiaro tenore letterale, non richiede la perfetta identità tra invito a dedurre e atto di citazione, limitando la necessaria "corrispondenza" tra i due atti ai soli fatti essenziali della fattispecie di responsabilità amministrativa (in termini, tra le altre, C. conti, Sez. IIA, n. 96/2022 e 129/2023) ed il conseguente effetto invalidante a carico dell'atto di citazione unicamente nell'ipotesi in cui le divergenze siano di tale portata ed intensità, da non consentire di ritenere che l'invitato abbia avuto la possibilità di difendersi adeguatamente già in sede preprocessuale.

Nel caso di specie tale effetto non si è verificato, avendo il convenuto (Orlando) spiegato compiutamente le sue difese già in fase preprocessuale su un nucleo centrale delle contestazioni già *ab initio* ben delineato e che è rimasto sostanzialmente immutato, anche riguardo alla quantificazione del danno, rapportata ai criteri indicati dall'amministrazione danneggiata per il danno da assenteismo (costo orario della prestazione lavorativa asseritamente sottratta, criterio utile anche ai fini del danno all'immagine) e a quelli sviluppati dalla Guardia di Finanza per quanto riguarda le altre voci di danno

patrimoniale. Tanto basta anche per sterilizzare i rilievi relativi al mancato rispetto dell'art. 86 comma 2, lett. c ed e c.g.c.

8.2. – Non meritevole di accoglimento è pure l'eccezione inerente all'assenza della condizione di proponibilità dell'azione per il danno all'immagine (Colò). Diffusa e univocamente di segno contrario è la giurisprudenza di questa Corte sul punto: la fattispecie di danno all'immagine di cui al comma 2 dell'art. 55-*quinquies* (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), del D. Lgs. n. 165 del 2001) presenta marcati caratteri di autonomia e di specialità rispetto a quella generale, tale da rendere irrilevante il previo accertamento della responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato (tra le tante, di questa stessa Sezione, che richiama a sua volta plurime decisioni conformi di appello, cfr. sentenza n. 16/2024).

9. – La posizione della Corte sul merito della causa.

In premessa si richiama il principio di circolarità delle prove tra i vari processi (penale, civile amministrativo) e del libero convincimento del giudice contabile in ordine alla valutazione di tutti gli elementi a disposizione, incluso quelli provenienti dal procedimento penale (C. Conti, Sez. IA, n. 225/2019).

Sotto questo profilo, il Collegio già dispone di tutti gli elementi utili ai fini del *decisum*; per conseguenza, si rigettano le richieste di ammissione di ulteriori mezzi di prova indicati dalle parti convenute.

Sulla base delle evidenze agli atti del processo, è fondata la contestazione del danno erariale c.d. da assenteismo, mentre non è comprovata la fattispecie di danno inerente all'illecita riduzione/elisione del preesistente debito orario mediante la forzatura del sistema di rilevamento delle presenze.

Parimenti infondata appare la contestazione sollevata a carico del dott.

Giuseppe Altieri di aver indebitamente percepito gli emolumenti collegati alle prestazioni aggiuntive svolte; al contrario sono condivisibili i rilievi di parte attrice relativi all'illecita percezione di indennità non dovute da parte dei sigg. Antonella Colò e Ciro Lucio Cologno.

10. – La fattispecie afferente all'illecita riduzione del debito orario.

Partendo dalla seconda fattispecie di danno, basata esclusivamente su un generico rimando – privo di alcuna indicazione specifica o di puntuali richiami, pur a fronte della ponderosa documentazione riversata – alle informative rese dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale e alla conseguente *notitia damni* inoltrata alla Procura contabile, quest'ultima allega a sostegno dell'accusa esclusivamente la mancanza di documentazione giustificatrice delle forzature del sistema di rilevazione delle presenze, per concludere che le stesse siano state effettuate al solo fine di ridurre o azzerare un consistente debito orario maturato anche diversi anni addietro (dal 2013/2014 al 2017/2018). E chiama a rispondere per tale ipotesi dannosa sia i dipendenti interessati che quelli addetti al servizio di rilevazione delle presenze che materialmente avrebbero inserito i dati nel sistema, vale a dire i sig.ri Romano e Sponcichetti, adducendo una loro complicità sul punto. Tale sillogismo non può essere condiviso.

In primo luogo, si osserva, non vi è alcun obbligo del dipendente di conservare copia dei permessi relativi alle assenze dal servizio, specie poi a distanza di molti anni.

In secondo luogo, in plurimi casi, nondimeno oggetto di contestazione, le c.dd. pezze giustificative delle forzature vi sono e sono state prodotte dai militari operanti, come quando le relative autorizzazioni sono state annotate

manualmente sui cartellini firmati in calce dalla dipendente "*e dal dirigente, dott. Leone Maurizio…*"; ovvero vi erano proprio i modelli specifici di rilevazione manuale delle presenze firmati dal direttore di macrostruttura, dott. LEONE Maurizio Maria (vedi ad es. nel caso delle dipendenti Pennacchia e Colò, rispettivamente pag. 82 e ss. e pag. 92 e ss. dell'informativa).

Tuttavia, tali giustificativi sono stati ritenuti dall'accusa falsi perché nel giorno della forzatura il dott. Leone era assente dal servizio e non avrebbe potuto firmare l'autorizzazione.

Tale conclusione non tiene in debito conto (tesi difensiva condivisibile) che il predetto dirigente non era sempre in sede, ragion per cui questi si ritrovava a sottoscrivere numerosi giustificativi precedentemente formati solo quando realmente presente presso il distretto di San Severo (e perciò in un momento successivo al giorno della forzatura).

Né tanto meno è dimostrato che le firme del citato dirigente siano false o comunque a lui non imputabili (non gli è stato chiesto il riconoscimento). Dunque, non può dubitarsi della bontà di tali autorizzazioni, salvo a ritenere che tali forzature siano state realizzate con il concorso illecito del direttore del distretto Leone (come peraltro ritenuto dalla Guardia di Finanza, cfr. pag. 235 e ss. dell'informativa), ma allora non si comprende come mai questi non figuri tra gli odierni convenuti.

Passando al mancato ritrovamento della documentazione conducente, esso appare più ragionevolmente imputabile alla condizione di assoluta confusione, disorganizzazione e pessima gestione (efficacemente messo in rilievo dai convenuti) in cui versava l'ufficio addetto al sistema di rilevazione delle

presenze (di cui si dirà appresso).

In definitiva, l'informativa della Guardia di Finanza (compreso i suoi allegati) non assume alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, limitandosi sul punto ad allegare un prospetto sinottico delle assenze ritenute ingiustificate per inferire la responsabilità dei convenuti e un accordo illecito (la complicità) tra i dipendenti e i colleghi addetti al sistema di rilevazione delle presenze che non emerge in alcun modo dalle indagini svolte (nonostante ciò, è stato sostenuto il dolo e il concorso consapevole tra gli uni e gli altri dipendenti).

Nemmeno è dimostrato, nei frangenti indicati, l'allontanamento dal posto di lavoro con prova certa e inconfutabile, la quale potrebbe ritenersi raggiunta attraverso la produzione di prove video o fotografiche o in esito ad attività di osservazione, pedinamento e controllo posta in essere dai militari operanti, intercettazioni ambientali, telefoniche, testimonianze di altri dipendenti oppure confessioni o dichiarazioni incrociate di altri indagati in sede penale o di persone informate dei fatti; prove nella specie mancanti.

È comunque utile analizzare la singola posizione di taluni dei soggetti cui è stata contestata tale specifica posta di danno.

10.1. – La posizione della sig.ra Donatina Romano.

Passando ad esaminare, in particolare, la posizione della Romano, non assumono rilievo né il provvedimento disciplinare dell'ASL di archiviazione perché generico ed immotivato, né la prima delle note allegate del 13 febbraio 2017, in quanto fa riferimento a presunte condotte mobbizzanti e all'impossibilità dell'utilizzo della propria postazione telematica perché non in rete e non alla sua manomissione.

Nondimeno, il rimanente corredo documentale offerto in produzione (cfr. i

doc. sub 8 e ss.) dimostra che la convenuta, in tempi non sospetti (vale a dire ben antecedentemente rispetto al disvelamento delle indagini di PG), ha denunciato ai vertici aziendali l'intrusione nel sistema informatico e una diffusa situazione di anomalia nell'inserimento dei dati di rilevazione delle presenze (al cui servizio la Romano era stata assegnata solo in data 15/03/2017, come da ordine di servizio in atti), e ha ipotizzato la responsabilità di altri dipendenti che, in possesso della sua password (perché probabilmente fornita loro dagli incaricati della ditta esterna affidataria del servizio) avevano manomesso i dati.

La denuncia veniva ripetuta il 13 febbraio 2018 e il 18 maggio 2018.

Tali denunce sono rimaste lettera morta; tuttavia, sintomatico della pessima gestione del servizio è la nota del 29/09/2016 a firma del direttore del distretto dott. Leone (prodotta dal convenuto Orlando), diretta al Dirigente del Personale, in cui si dà atto di «*ripetuti reclami verbali e scritti da parte dei dipendenti* …» che «*vertono sull'omesso e/o errato inserimento dei "giustificativi" nel sistema rilevazioni presenze che procurano ritardi…mancate annotazioni di assenze giustificate sul cartellino, calcolo errato del monte ore delle ferie*», e si chiede «*di abilitare questa direzione all'inserimento dei dati nel sistema* "*Rilevazioni Presenze"*».

Tanto emerge anche dalla produzione offerta dal sig. Orlando (di cui appresso), ragion per cui non può ragionevolmente imputarsi ai convenuti e per quanto qui occupa, alla Romano (addetta al servizio da poco tempo), il mancato ritrovamento della documentazione giustificatrice delle forzature funzionali all'abbattimento del debito di ore di cui trattasi; né tanto meno può ritenersi che le forzature imputate alla Romano siano state effettuate proprio

da lei, essendo potenzialmente il sistema accessibile anche da altri operatori (e tale aspetto non è stato approfondito in sede investigativa).

10.2. – La posizione del sig. Francesco Orlando.

Il convenuto Orlando premette di avere sempre consegnato la documentazione giustificatrice delle assenze, e sostiene di avere, in tempi non sospetti (rispetto al disvelamento delle investigazioni in corso), segnalato alla Dirigente del Personale, per iscritto (il 13/3/2017 e il 10/7/2017) e per quanto lo riguardava, la presenza di anomalie nelle presenze a partire dal 2012, la cui risoluzione veniva sollecitata anche dal Direttore del Distretto Leone con la citata nota del 29/9/2016 e con la sua successiva del 10/10/2016 (prodotte dalla Pennacchia), nella quale ultima il Direttore ribadiva la richiesta di abilitare anche l'ufficio di direzione all'inserimento dei dati.

L'Orlando ha allegato anche la documentazione sanitaria giustificatrice di alcune assenze che gli sono state contestate, in particolare di quelle relative ai giorni 17-18 e 23 agosto 2016.

Inoltre, dimostra l'errore in cui è incappato l'ufficio di rilevazione delle presenze, nel momento in cui ha trattato la sua posizione come quella di un dirigente e non di "*Coaudiutore amministrativo*", imputandogli, dal 2013 al 2017, ore 7,12 giornaliere in luogo delle 6 previste per la sua figura professionale, più due rientri pomeridiani da 3 ore ciascuno, con evidenti scompensi circa il calcolo delle ore lavorate.

Tale produzione dimostra ulteriormente lo stato di estrema disorganizzazione del competente ufficio dell'ASL e, per conseguenza, l'infondatezza della domanda *in parte qua*.

10.3. – La posizione del sig. Michele Sponcichetti.

Merita un accenno la posizione dello Sponcichetti, che ha processualmente scelto la strategia di non costituirsi.

L'accusa appare debole anche a tale riguardo. Si fonda, come detto, solo sui molteplici inserimenti dei dati oggetto delle forzature che, se pure paiono imputabili a questo convenuto, non vi è prova che li abbia effettuati senza la documentazione giustificatrice e, cosa ancor più decisiva, che lo abbia fatto di comune accordo con i beneficiari delle stesse manipolazioni.

La mancata contestazione dei fatti addebitati non può implicare alcuna ammissione di colpevolezza, sia perché il principio di non contestazione non si applica in caso di contumacia del convenuto, sia perché anche in caso di costituzione l'applicazione di tale principio *"non significa che il giudicante non possa accertare la portata ed il rilievo del fatto non contestato, al fine dell'accoglimento della domanda, sulla base delle complessive emergenze processuali*" (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 22/11/2022, n. 34379).

10.4. – La posizione del sig. Valerio Zifaro.

Riguardo alla posizione di questo convenuto, va soggiunto che, riguardo a tale profilo di danno, nell'annotazione di PG n. 84923/19 del 19/02/2019 si fa riferimento più volte (v. pag. 64), alla precedente annotazione di polizia giudiziaria n. 348817 del 08.08.2017, non versata agli atti unitamente alla documentazione ivi indicata.

Tale lacuna probatoria non può essere compensata dal Collegio ex art. 94 c.g.c., il quale non può consentire l'esercizio di un soccorso istruttorio a vantaggio di una delle parti, perché sarebbe in palese contrasto con il principio di parità delle armi.

Anche per tali motivi, pertanto, non può ritenersi sul punto comprovata la

responsabilità dello Zifaro in merito a tale specifica contestazione.

10.5. – Conclusioni della Corte sul punto.

Per le ragioni spiegate, deve pronunciarsi l'assoluzione, in riferimento a tale tipologia di danno, dei convenuti Romano, Sponcichetti, Colò, Cologno, Pennacchia, Orlando, Zifaro.

11. – Il danno da assenteismo e all'immagine. Premessa normativa.

In materia di orario di lavoro, di presenza in ufficio e di accertamento di tale presenza, i principi cardine, recepiti anche dalla contrattazione collettiva (cui poi tale materia è rimasta affidata; per il caso che occupa, v. art. 27 e ss. CCNL 2016-2018 del *Comparto Sanità*), sono i seguenti: *(i)* vi è l'obbligo del dipendente di osservare l'orario di lavoro prestabilito e di documentarlo e per la p.a. datrice di lavoro di accertare l'orario di lavoro anche attraverso sistemi automatizzati e obiettivi di rilevazione, quali il c.d. *badge*; *(ii)* il dipendente è tenuto a svolgere sempre la propria prestazione lavorativa nel posto di lavoro; può allontanarsi da esso, per motivi personali e finanche professionali, anche se per poco tempo, solo se previamente autorizzato dai propri superiori e dietro idonea giustificazione; *(iii)* la liquidazione della retribuzione da parte dell'Ente-datore di lavoro a fronte di periodi caratterizzati dalla mancata prestazione lavorativa, se sotto il profilo civile configura la lesione dell'equilibrio patrimoniale del rapporto di scambio, sotto il profilo amministrativo-contabile è foriera di un danno alle finanze della P.A.; *(iv)* il comma 2 dell'art. 55-*quinquies* (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), del D. Lgs. n. 165 del 2001, dopo aver introdotto, nel comma 1, una fattispecie incriminatrice speciale, ossia un reato proprio del pubblico dipendente, indicando la condotta rilevante, alternativamente: a) nell'attestare

"*falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente"*, ovvero nel giustificare *"l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia*", nel comma 2, attraverso il rinvio al precedente comma, ha tipizzato la fattispecie di responsabilità amministrativa del pubblico dipendente per condotta assenteista, in tal guisa dando attuazione ai sopra richiamati dettami giurisprudenziali: "*Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione*" ["*nonché il danno all'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater*", così la formulazione vigente a partire dal 22 giugno 2017]; *(v)* il comportamento di omessa timbratura del cartellino, inducendo in errore la propria amministrazione, costituisce atteggiamento fraudolento tale da integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità erariale (cfr. il chiaro inciso dell'art. 55-*quater*, comma 1 lettera a): "*si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento*" anche in caso di "*falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente…*"; e del successivo comma 1-*bis*: "*Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso…*".

Quanto al danno all'immagine e al prestigio della Pubblica Amministrazione (di cui al citato art. 55-*quinquies*, comma 2 – riconducibile alla categoria del danno *non patrimoniale*, ex art. 2059 cod. civ. – esso consiste nella diminuita reputazione dell'ente presso i consociati, conseguente alla lesione di diritti fondamentali della persona, anche giuridica pubblica riconosciuti e garantiti dalla Costituzione all'art. 2 e all'art. 97 per la *Pubblica Amministrazione* nel suo complesso.

La prova di tale danno è eminentemente presuntiva, potendo costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, mentre la sua quantificazione va disposta in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendone possibile l'esatta determinazione dell'ammontare.

I relativi parametri sono stati elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti e, in special modo, dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 10/QM/2003, cui si rinvia. In particolare, nella specie, vengono in considerazione:

- il criterio oggettivo, cioè la materialità dei fatti contestati e la loro oggettiva rilevanza, di indubbio rilievo penale, oltre che oggetto di accertamento in tale sede;

- quanto al criterio soggettivo – da riferire alla collocazione funzionale dei soggetti – è evidente che esso vada riguardato con riferimento tanto alla natura professionale dell'attività prestata dei convenuti (dipendenti dell'ASL di Foggia e operanti in un presidio ospedaliero, uno con funzioni di dirigente medico, gli altri come collaboratori amministrativi o nel caso del Cologno quale autista di ambulanza), che alla rilevanza e alle delicate funzioni (sanitarie, deputate alla cura della salute e perciò rivolta a soggetti deboli)

svolte dall'Amministrazione di appartenenza. In base a tali elementi, non può essere contestato che tutti i convenuti ben avrebbero potuto valutare *ex ante* e con piena cognizione tanto la liceità/illiceità della propria condotta, quanto le conseguenze che ne sarebbero potute derivare personalmente e al datore di lavoro;

- quanto al criterio sociale – cioè alla rilevanza che ha contraddistinto la vicenda, nonché al cosiddetto "*allarme sociale*" che da essa è scaturito – le condotte assenteiste realizzate con modalità fraudolente hanno sicuramente arrecato pregiudizio all'immagine della ASL di Foggia-Ospedale di San Severo, sia riguardo alla dimensione:

i) esterna, come si evince dalla documentazione prodotta dalla Procura (*sub* doc. 2-7-8), indice di diffusione della notizia e quindi del detrimento dell'immagine della P.A: lesa in un contesto territoriale piuttosto ampio, come dimostrato dalla tiratura anche a livello nazionale di alcune testate di stampa che hanno dato risalto alla vicenda (v. *Il Messaggero* e il *Fatto quotidiano* del 15/5/2019), oltre che in ambito regionale (www.norbaonline.it; *La Repubblica* di Bari, ecc.) e provinciale o locale (*Foggia Today*; *La Gazzetta di San Severo*);

ii) che interna, con particolare riferimento ai dipendenti in servizio presso la medesima Amministrazione, sicuramente toccati dal parallelo procedimento penale che ha colpito i convenuti, e i connessi procedimenti disciplinari; la configurabilità – peraltro – del danno all'immagine in caso perdita di prestigio e di credibilità in ambito anche interno alla stessa P.A., è pacificamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis* e solo tra le più recenti, Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 36 del 29.03.2017, e

giurisprudenza ivi richiamata; *id*., Sez. giur. Toscana, sentenza n. 40 del 06.03.2017, e giurisprudenza ivi richiamata; Sez. giur. Campania, sentenza n. 512 del 23.5.2014).

Tenuto conto dei suddetti parametri, la Sezione stima congruo quantificare il danno all'immagine per tutti gli incolpati in una misura pari a quella del danno patrimoniale.

Infine, ai fini della procedibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza contabile la sopra citata norma consente (diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta Colò) la risarcibilità del danno all'immagine in caso di condotte assenteistiche dei pubblici dipendenti (*ex multis*, cfr. Sez. II Appello, 29 luglio 2022, n. 339), *in via autonoma* rispetto alla norma generale in materia (art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i.).

11.1. – Riguardo a tali voci di danno (patrimoniale e all'immagine), si ritiene raggiunta la prova della condotta antigiuridica, riguardo agli episodi di cui, nell'informativa della Guardia di Finanza, è stata fornita evidenza fotografica, il più delle volte estrapolata dalle immagini video, dell'allontanamento non autorizzato dei convenuti, accompagnata da stralci dei verbali di atti irripetibili di osservazione e pedinamento redatti dagli operanti e dalla disamina dei cartellini viceversa attestanti, nei medesimi frangenti temporali, la presenza in servizio.

In merito allo specifico mezzo di prova della videoripresa e dei fotogrammi, nessuno dei convenuti ha disconosciuto la corrispondenza alla propria persona dei soggetti ivi raffigurati, come riportati nell'Informativa.

Alla luce dei sopra richiamati criteri, indirizzi giurisprudenziali, principi e

disposizioni di settore e ordinamentali e del materiale probatorio acquisito, va esaminata la posizione dei singoli convenuti; per comodità espositiva sarà trattata conseguentemente la questione dell'indebita percezione di emolumenti aggiuntivi (Altieri) ovvero di altre indennità (Cologno, Colò).

12. – Valerio Zifaro (Collaboratore amministrativo professionale Cat. D).

L'attività d'indagine svolta nei suoi confronti (cfr. Annotazione di p.g. nr. 84923/19 del 19.02.2019, pag. 50-71) evidenzia che, in 39 giornate lavorative il predetto ha attestato falsamente la presenza sul posto di lavoro per complessive ore 139 e minuti 16, conseguendo l'ingiusto profitto di euro 3.484,54 (costo orario di euro 25,02).

Le modalità di realizzazione della condotta del convenuto ne mettono in luce l'assoluta riprovevolezza sotto il profilo erariale, palesando l'intenzionalità di sottrarre *sistematicamente* al proprio datore di lavoro una considerevole quantità di tempo che avrebbe dovuto essere oggetto di prestazione lavorativa.

La sua condotta è connotata di estrema gravità perché in molti casi l'allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro è stato perpetrato non semplicemente uscendo dalla sede di servizio omettendo la timbratura in uscita, bensì simulando lo svolgimento di una inesistente missione da svolgere fuori sede – per poi attendere al contrario ad attività extra lavorative – in tal guisa risultando assente per moltissime ore.

Tale circostanza è ulteriormente comprovata dall'assenza di documentazione autorizzativa della missione e delle correlate richieste di rimborso chilometrico.

Il convenuto ha, perciò, nei giorni e nelle fasce orarie meglio indicati nei predetti documenti di causa (cui si rinvia giusta l'art. 17, comma 1, disp. att.

c.g.c.), attestato in modo fraudolento la presenza in ufficio, in tal guisa violando il rapporto sinallagmatico dedotto nel proprio contratto di lavoro pubblico e lucrando ingiustamente, per conseguenza, il corrispettivo riconosciutogli dalla propria amministrazione, pari a complessivi euro 3.484,54.

Quanto agli addebiti sollevati a titolo di danno all'immagine, non può dubitarsi che la condotta dell'incolpato, connotata da un assoluto disprezzo delle regole, abbia ingenerato nella collettività e nella P.A. di appartenenza, la percezione di un'amministrazione inefficiente nel disimpegno delle proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutile.

Tenuto conto dei suddetti parametri di origine pretoria, il predetto va condannato al risarcimento del danno all'immagine nella misura pari di euro 3.484,54.

13. – Giuseppe Altieri (Direttore di Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione del P.O. San Severo).

L'attività d'indagine svolta nei suoi confronti (cfr. Annotazione di p.g. nr. 84923/19 del 19.02.2019, pag. 156-168 e ivi richiamati allegati) evidenzia, sotto un primo profilo, che in sei giornate lavorative (dal 02.08.2017 al 12.10.2017) il predetto ha attestato falsamente la presenza sul posto di lavoro per un totale di ore 24 e minuti 09 (vedi la tabella riepilogativa allegata nelle pagg. 48-49 della denuncia di danno erariale della G.d.F. n. 33862 del 2020, pag. 163 dell'annotazione di p.g. nr 84923/19 del 19.02.2019), conseguendo un'indebita retribuzione pari a euro 2.395,20 (costo orario di euro 99,18), di cui viene chiesta la restituzione a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (da assenteismo) cagionato alla propria amministrazione; la medesima somma

viene anche chiesta a titolo di danno all'immagine.

In sostanza in tali frangenti l'Altieri si è allontanato dalla sede di servizio senza timbrare in uscita, facendovi ritorno in dopo diverse ore.

Al riguardo egli ha ammesso le proprie responsabilità già in ambito penale, anche se solo "*per una o due ore*" (cfr. la dettagliata informativa di PG n. 508110 del 2019 riguardante l'Altieri, in particolare pagg. 27 e 30, che integra la CNR 84923 del 19.02.2019); al contrario, l'assenza si prolungava per un tempo medio di almeno 4 ore a episodio.

Anche in questo giudizio il convenuto ha ammesso l'allontanamento dal posto di lavoro, adducendo (cfr. pag. 5 della propria memoria difensiva) non meglio precisate o documentate "*ragioni di salute*" e che "*ciò non determinava alcun pregiudizio a carico dell'Amministrazione avendo egli comunque accumulato nel periodo in considerazione, come da prospetto ..., un monte ore superiore a quello previsto contrattualmente per lo stesso arco temporale, tale da assorbire quelle di assenza ingiustificata contestategli, ore in relazione alle quali non ha in ogni caso mai percepito alcun corrispettivo*".

Sia pure per un numero di ore non eccessivo se rapportato a quello totalizzato dagli altri dipendenti convenuti, tuttavia emerge con chiarezza l'abuso, da parte sua, della posizione di dipendente pubblico, assentandosi dalla sede di servizio durante l'orario di lavoro senza autorizzazione, senza timbratura del cartellino magnetico e senza alcuna giustificazione.

Non ha pregio la tesi secondo cui il maggior numero di ore di lavoro rispetto a quelle contrattualmente dovute compenserebbe le assenze dal servizio.

L'eventuale svolgimento di prestazioni eccedenti il limite contrattuale deve essere debitamente autorizzato dal proprio superiore; inoltre, il dipendente può

compensare le ore rese spontaneamente in eccesso solo previo consenso del dirigente, il quale deve tenere conto delle diverse esigenze organizzative; giammai, dunque, il pubblico impiegato può decidere unilateralmente di recuperare eventuali prestazioni in eccesso allontanandosi *sua sponte* dal posto di lavoro.

Come accennato, a corredo dei dedotti motivi di salute il convenuto non ha comunicato l'assenza per malattia al datore di lavoro né ha prodotto eventuali certificati medici né questi sono stati ritrovati dalla PG.

Tenuto conto delle coordinate normative e metodologiche fornite nei precedenti paragrafi, il Collegio ritiene dimostrata (mediante mezzi di prova inconfutabili) la condotta illecita per gli episodi di assenteismo contestati al convenuto, che ha causato alla ASL un danno patrimoniale pari ad euro 2.395,20 (cfr. le immagini e l'incrocio con gli altri documenti di causa relativi ai giorni e alle fasce orarie di assenza), oltre che all'immagine per un importo di pari misura.

Il primo deriva dall'indebita percezione del trattamento economico stipendiale per il tempo corrispondente alle assenze ingiustificate, come quantificate dalla parte attrice.

Con riferimento al danno non patrimoniale, si condivide anche in tal caso la quantificazione effettuata dalla Procura in misura pari a quella del danno patrimoniale (2.395,20): se è vero che il fenomeno in questione è limitato a sole sei giornate, vanno tenuti, tuttavia, in considerazione: la posizione apicale ricoperta dal dott. Altieri nella propria amministrazione quale dirigente medico e Direttore di Struttura Complessa, ciò che doveva imporre un maggior rigore e una più coscienziosa osservanza delle regole poste a presidio

del corretto espletamento del proprio servizio, anche al fine di dare un esempio al personale in modo da scoraggiarne la violazione da parte degli altri dipendenti; il significativo numero di ore di volta in volta sottratte; la ricorrenza degli altri elementi sopra indicati (*clamor fori*, la natura oggettiva dell'attività esercitata dall'amministrazione pubblica, deputata alla cura della salute dei malati, ecc.).

13.1. – La questione dell'indennità di aggiuntiva.

In linea con il principio della "*ragione più liquida*", va esaminato direttamente il merito della vicenda in quanto di immediata e più agevole soluzione ed anche dirimente, prescindendo dalla valutazione dell'eccezione di prescrizione.

La Procura contesta al dott. Altieri di avere indebitamente percepito euro 18.720,00, di cui:

- euro 16.560,00 a titolo di indennità per prestazioni aggiuntive non svolte o comunque non spettanti per la presenza legata alla somministrazione di anestesia durante le operazioni chirurgiche, diretta a ridurre le liste di attesa in caso di documentata carenza di organico, come previsto dal regolamento regionale n. 2/2016 (regolamento attività libero-professionale intramoenia). La Guardia di Finanza ha verificato che il dott. Altieri, dal febbraio 2015 al novembre 2017, pur effettuando 80 turni in "*prestazioni aggiuntive cod. 72*" e percependo il relativo compenso, non era presente nei registri delle sale operatorie in relazione a ben 46 turni, in tal modo percependo euro 16.560,00 non dovuti;

- euro 2.160,00 per essersi allontanato senza giustificato motivo dal posto di lavoro nei giorni in cui svolgeva il turno mattutino in attività aggiuntiva

percependo l'emolumento in parola, «*facendo venire meno l'eccezionalità della "prestazione aggiuntiva" atteso che non risulta svolto neppure il lavoro ordinario*». In tal caso, in cui il compenso per prestazione aggiuntiva si aggiunge a quella ordinaria, avrebbe lucrato anche il corrispettivo pari a euro 2.160,00, in riferimento alle giornate del 2 agosto 2017, 20-26 settembre 2017, 03-10-12 ottobre 2017, per l'assenza di circa complessive 23 ore.

13.2. – L'approdo del Collegio.

Tali rilievi sono infondati.

Riguardo alla prima contestazione, è plausibile la spiegazione offerta dal convenuto: la prestazione che dava titolo all'indennità di cui si discute non aveva per oggetto la somministrazione di anestesie in tutte le operazioni occorse durante il turno aggiuntivo di servizio, bensì la materiale presenza fisica dell'anestesista presso il quartiere operatorio (in pratica un turno di guardia) al fine di fronteggiare le urgenze della sala operatoria e le emergenze della rianimazione; le prestazioni aggiuntive che legittimavano tali indennità non riguardavano gli interventi cd. "in elezione" (cioè, programmati, ed eseguiti nelle ordinarie sale operatorie), oggetto di verifica della Guardia di Finanza, ma solo quelli eseguiti d'urgenza e gli interventi emergenziali eseguiti in rianimazione (quali tracheotomie, drenaggi toracici, ecc.).

La stessa Guardia di Finanza ha confermato – a seguito di approfondimenti istruttori disposti dal PM penale implicanti la consultazione del registro della rianimazione e delle consulenze intraospedaliere – che in determinate giornate, l'Altieri ha effettuato diverse prestazioni mediche (cfr. pag. 24 della Annotazione di PG 508110 del 29/10/2019).

Nemmeno sussiste il danno procurato dalle riferite assenze nelle giornate del

2 agosto 2017, 20-26 settembre 2017, 03-10-12 ottobre 2017: trattasi, a ben vedere, di date e ore non lavorate già contestate a titolo di danno per assenteismo (cfr. l'Annotazione di PG inerente al Proc. Pen. n. 5605/17, pag. 156 e ss.) e rientranti, per ciò solo, nella già accertata fattispecie dannosa (pari a euro 2.395,20).

14. – La posizione della sig. Colò Antonella (Coadiutore Amministrativo).

Sulla base degli atti di indagine della PG (cfr. Annotazione n. 84923/19 del 19/02/2019, pag. 88-126 e gli allegati ivi richiamati) l'accusa evidenzia che in 41 giornate lavorative (dal 13/06/2017 al 14/11/2017) la predetta avrebbe attestato falsamente la presenza sul posto di lavoro per un totale di ore 124 e minuti 08 (vedi la tabella riepilogativa riportata nelle pag. 29-31 della denuncia di danno erariale della G.d.F. n. 33862 del 2020 e nelle pagg. 110-111 della citata Annotazione n. 84923/19), conseguendo un'indebita retribuzione di euro 2.249,24 (costo orario euro 18,12), di cui viene chiesta in via esclusiva la restituzione a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (da assenteismo) cagionato alla propria amministrazione.

14.1. – L'esame preliminare delle eccezioni difensive.

Non assume alcun rilievo in questa sede processuale l'esito del procedimento penale ove è stata pronunciata nei suoi confronti l'estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova, in virtù del consolidato principio dell'assoluta autonomia e indipendenza della cognizione del giudice contabile, il quale può operare la più ampia valutazione dei medesimi elementi costitutivi dell'illecito posti alla base di altri processi ed annettere ad essi un'autonoma valenza.

14.2. – Se pure la dipendente è stata autorizzata ad osservare il c.d. "orario

libero" peraltro solo fino al 1/07/2017, come anche dalla stessa sostenuto, permaneva comunque in capo alla dipendente l'obbligo di effettuare le timbrature in entrata e in uscita e, cosa ancor più importante, tale flessibilità (consentita nel suo caso fino al 1/07/2017) non poteva essere intesa nel senso di ritenersi del tutto avulsa dall'obbligo di dimostrare l'inizio e la fine del servizio, ancor più perché effettuato (si ripete, fino alla suddetta data) in deroga rispetto all'orario standard (08.00-14.00 e 16.00-19.00) che, comunque, faceva fede in quanto annotato nel sistema di rilevazione delle presenze e che il più delle volte le ha consentito di contabilizzare ore in più rispetto a quelle realmente effettuate.

Né, tanto meno, sul punto, la Colò si è peritata di dimostrare (mediante richiesta di prova orale o di documentazione di sorta) l'assunto difensivo secondo cui tale sistema rispondesse ad una prassi inveterata presso l'ASL di San Severo, in guisa da indurre il giudicante a ritenere – non trovandosi di ciò riscontro negli atti di causa – che la contabilizzazione in difetto delle ore lavorate fosse imputabile all'amministrazione.

D'altro canto, costituirebbe un atto di fede credere, in mancanza di evidenze sul punto, che nelle giornate in cui – come "*ammesso di aver fatto retrodatare, in qualche occasione, l'orario di entrata*" – di avere poi "*sempre recuperato il ritardo nell'ingresso*". Anzi, proprio nella giornata da ella indicata a sostegno della propria affermazione (state svolte "*ben 9 ore e 22 minuti di servizio, a fronte delle 9 contabilizzate*"), vale a dire il 6/10/2017, a fronte dell'orario standard sopra indicato, dall'attività di pedinamento e osservazione effettuata dalla P.G. risulta che la stessa abbia iniziato a lavorare presso l'ospedale di San Severo alle ore 09.26, maturando un debito di tempo di ore

1 e minuti 26; né, riguardo a tale data, il "*memoriale*" prodotto dalla convenuta è in grado di incrinare tale conclusione.

A tale riguardo, si osserva, che detto memoriale è afflitto da una cronica carenza di riscontri probatori, fondandosi su mere dichiarazioni unilaterali.

Gli unici documenti offerti a sostegno degli assunti dedotti sono costituiti dall'autorizzazione all'orario libero (fino al 01/07/2017) e dall'avviso della dirigente delle Risorse Umane affisso presso il dispositivo per la timbratura del *badge*, il quale, detto per inciso, non assume alcun rilievo perché consiste in un atto non protocollato, privo di data, privo degli estremi di pubblicazione (da cui possa arguirsi il periodo di riferimento) e in sostanza di qualsiasi crisma di ufficialità; né la veridicità di tale documento può desumersi ad es., da dichiarazioni di altri dipendenti o della dirigente che lo avrebbe emesso.

Lo stesso svolgimento di missioni, in molto casi è solo autodichiarato dalla Colò, così come apodittica è l'affermazione di essersi recata più volte in missione o in trasferta a Torremaggiore con altri colleghi (non indica con chi, non li chiama a testimoniare e, dunque, non offre alcun tipo di riscontro).

D'altro canto, la stessa incolpata ha ammesso di aver fatto retrodatare in più casi l'orario di ingresso in servizio.

14.3. – Riguardo all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 24 del Ccnl "*Funzioni centrali*" del 12 febbraio 2018, che a suo dire avrebbe consentito di considerare orario di lavoro il tempo di andata e ritorno per recarsi da San Severo a Torremaggiore, se è vero come sostenuto dalla Procura che la richiamata disposizione contrattuale non è applicabile al personale delle ASL ma a quello delle amministrazioni del Comparto statale, tuttavia si osserva che tale previsione è identicamente ripetuta nel pertinente CCNL 2016-2018 del

Comparto Sanità, segnatamente all'art. 27, comma 7 ultimo periodo.

14.4. – È ragionevole ritenere, come sostenuto dalla convenuta, che la stessa non abbia sempre e comunque utilizzato la propria autovettura per recarsi presso la sede di servizio di Torremaggiore, disponendo anche di quella del marito e del padre, più sicure e confortevoli della propria.

Non assume, invece, rilievo per i fini di cui trattasi l'invio di due *e-mail* dalla dipendente dalla sua postazione di lavoro in due giornate in cui, stando alla ricostruzione degli inquirenti, la stessa sarebbe stata invece assente, atteso che tali giornate di assenza si riferiscono alla contestazione afferente all'illecita riduzione del preesistente debito orario mediante la forzatura del sistema di rilevazione delle presenze.

14.5. – Conclusioni della Corte.

All'esito del processo, sulla base delle coordinate sopra tracciate e alla luce delle difese spiegate dalla convenuta (sul relativo memoriale si è già detto), può ritenersi raggiunta la prova che la dipendente Colò si sia sottratta volontariamente all'attività di servizio, attestandone falsamente la presenza, nei frangenti indicati dalla Guardia di Finanza, la quale è pervenuta alle condivisibili conclusioni rassegnate sul punto (cfr. la citata Annotazione di P.G. n. 84923/19, pag. 89-111) attraverso attività di pedinamento ed osservazione e attività tecniche d'indagine (telecamere e GPS), riportate nell'apposito fascicolo allegato alla predetta Annotazione.

Tuttavia, la corretta quantificazione del danno risulta difficile, se si considera:

- che vi sono alcuni casi in cui l'accusa non è corroborata da attività di pedinamento, osservazione e da riprese video-fotografiche, ma solo dalla rilevazione dei dati GPS incrociati con la documentazione acquisita;

- l'errata contabilizzazione da parte della Guardia di Finanza (e perciò della Procura) delle ore "*non lavorate*", rientrando in tale computo anche il tempo impiegato per andare e tornare dalla sede di Torremaggiore, tempo che andava, viceversa, computato come orario di servizio;

- che non può attribuirsi valenza di piena prova al solo tracciamento tramite GPS installato sull'autovettura della convenuta, salvo i casi in cui tale sistema sia stato doppiato da attività di pedinamento o di videoriprese.

Di conseguenza, ritiene il Collegio di fare ricorso al potere equitativo, in applicazione dell'art. 1226 c.c.: l'importo contestato a titolo di danno patrimoniale, pari a complessivi euro 2.249,24, va rideterminato nella misura di euro 1.500,00, con assorbimento della rivalutazione monetaria.

Analogamente, anche il danno non patrimoniale va quantificato, equitativamente nella stessa misura del danno patrimoniale e perciò in euro 1.500,00, da ritenersi congrua in considerazione della abitualità delle condotte serbate dalla convenuta, che ha in sostanza utilizzato lo strumento della flessibilità e delle missioni per sottrarsi alla corretta effettuazione e rappresentazione delle ore di lavoro.

14.6. – Sull'indennità di missione.

I rilievi mossi sul punto dalla Procura sono correttamente formulati.

In base all'art. 3 del Regolamento aziendale sull'uso del mezzo di servizio e proprio da parte dei dipendenti (cfr. Deliberazione del direttore generale n. 511/2014), per *missione* si intende l'attività lavorativa espletata, temporaneamente, dal dipendente in una sede distante più di 10 km dall'ordinaria sede di servizio.

La convenuta nel 2017 ha espletato missioni in molteplici giornate presso la

sede di Torremaggiore, percependo la correlata indennità.

Dalla consultazione delle *tabelle ACI* e del sito web *Via Michelin* si evince che la distanza tra San Severo (sede ordinaria di lavoro della sig.ra Colò) e Torremaggiore è di Km 7.

Negli atti di pagamento dell'indennità di missione, acquisiti dalla PG, invece, è indicata una distanza doppia per il calcolo dei chilometri percorsi, ottenuta sommando l'andata e il ritorno in modo da far figurare una distanza maggiore di 10 Km.

Per contrarietà al veduto regolamento, l'indennità di missione percepita dalla Colò a tale titolo va considerata indebitamente percepita (cfr. al riguardo la tabella riepilogativa riportata nelle pag. 122 e ss. della citata Annotazione del 2019), per un importo totale pari ad euro € 532,25.

La gravità della condotta serbata dall'incolpata, anche in termini di elemento soggettivo, si evince dal fatto che la stessa ha percepito tale emolumento anche in 26 casi in cui ha dichiarato falsamente di essersi recata a Torremaggiore, chiedendo il relativo rimborso chilometrico (v. pag. 121-122 della citata informativa).

Su tale specifico punto, peraltro, nessuna difesa è stata spiegata dalla sig.ra Colò, nei confronti della quale va, conclusivamente, affermata la responsabilità amministrativa anche per tali fatti, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dell'importo complessivo di 532,25 in favore della ASL di Foggia.

15. – La posizione di Cologno Ciro Lucio (autista di ambulanza).

La Procura gli contesta di aver cagionato un danno erariale di euro 11.447,45 per assenteismo (584 ore e 39 minuti con costo orario di euro 19,02), e di euro

7.097,28 per indennità varie (es. reperibilità, turno festivo, ecc.) non spettanti (in disparte la contestazione attinente alla riduzione del debito orario attraverso le forzature del sistema di rilevamento, di cui si è già detto).

Nei suoi riguardi le risultanze delle attività di indagine svolte dall'organo di PG (cfr. Annotazione n. 84923/19 del 19.02.2019, pag. 169-210 e gli allegati ivi richiamati) attraverso la disamina della documentazione acquisita presso il datore di lavoro, i servizi di pedinamento e osservazione, le videoriprese registrate dalle telecamere installate presso il plesso ospedaliero di San Severo, l'apparecchio GPS montato sull'autovettura del Cologno e le sue innumerevoli foto tratte dal proprio profilo *Facebook*, da cui si evinceva la geolocalizzazione, corredata di data ed ora, inserita in automatico dal software, in luoghi diversi da quello di servizio pur risultando ivi presente (ciò consentiva di confermare la localizzazione dell'indagato secondo quanto rilevato dall'apparecchio GPS), depongono inequivocabilmente per la piena sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo in parola, tanto da ritenere che il convenuto abbia sistematicamente attestato falsamente la propria presenza in servizio, omettendo fraudolentemente la dovuta timbratura del *badge* tutte le volte in cui ha interrotto la propria prestazione lavorativa per finalità estranee a quelle di servizio, intrattenendosi in innumerevoli occasioni in cui risultava in servizio, in locali pubblici o in luoghi di svago e intrattenimento.

Al riguardo l'attività di osservazione/pedinamento della PG è stata particolarmente intensa perché vi era necessità di accertare costantemente che l'auto monitorata a mezzo GPS fosse effettivamente in uso all'indagato, attraverso numerose constatazioni.

Circa l'elemento psicologico, si ritiene connotata dal dolo la condotta imputabile al convenuto: la dinamica dei fatti, l'abuso ripetuto della qualità di dipendente pubblico, la falsa attestazione della propria presenza in ufficio o dell'assenza motivata da esigenze di servizio, il compimento di gravi e reiterati atti contrari ai doveri d'ufficio, la documentazione probatoria e l'accertamento compiuto in sede di procedimento penale (per quanto provvisorio), denotano la sussistenza dell'effettiva consapevolezza, in capo al soggetto agente, del carattere antigiuridico del proprio comportamento, lesivo dell'interesse finanziario intestato all'Amministrazione pubblica danneggiata.

Deve sottolinearsi, a sostegno della spregiudicatezza del comportamento serbato dal convenuto, che in numerosi frangenti ha immortalato l'assenza dal posto di lavoro, utilizzando il tempo lavorativo per dedicarsi ad attività ludico-ricreative, postandole quasi sistematicamente su *Facebook*, ostentando un erroneo quanto spregiudicato convincimento che il pubblico dipendente possa destinare il proprio tempo di lavoro a suo piacimento, in spregio delle previsioni dettate in materia.

Il *modus operandi* sopra descritto ha consentito al convenuto di ricevere indebitamente la retribuzione corrisposta dalla ASL per le ore di lavoro in cui artatamente risultava in servizio.

Tale somma corrisponde, nella prospettazione attorea, a complessivi euro 11.447,45, somma che il Collegio ritiene corretta alla luce dei criteri di calcolo indicati dalla Procura che, a sua volta, allega quelli elaborati dalla ASL (con nota in atti).

A tale importo va aggiunto quello di euro 7.097,28 per emolumenti o indennità varie (es. turno festivo, riposi compensativi, ecc.) non spettanti (cfr. la citata

Annotazione, pag. 199 e ss.) perché correlati alle ore non lavorate per le quali ha attestato falsamente la presenza in servizio.

Anche nel caso del Cologno si ritiene congrua la quantificazione del danno all'immagine indicata dalla Procura nella stessa somma del danno patrimoniale, che viene pertanto rideterminata in euro 18.544,73, in considerazioni del particolare spregio mostrato per l'esercizio delle funzioni cui era assegnato e conseguentemente nei confronti dei potenziali fruitori del servizio pubblico nonché dei contribuenti; della sottrazione seriale delle proprie prestazioni al servizio di riferimento, da reputarsi particolarmente delicato (quale autista di ambulanza); dell'allarme sociale.

16. – In conclusione, la domanda attorea va accolta parzialmente e, per l'effetto:

I) dichiara la contumacia dei convenuti Ciro Lucio Cologno**,** Michele Sponcichetti, Valerio Zifaro, Michele Francesco Pompeo Tamburrano;

II) dichiara la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, nei confronti del convenuto Tamburrano Michele Francesco Pompeo, con conseguente condanna alle spese di sentenza (per quanto sopra spiegato);

III) assolve i convenuti Donatina Romano, Michele Sponcichetti, Antonella Colò, Ciro Lucio Cologno, Nada Francesca Pennacchia, Francesco Orlando, Valerio Zifaro per gli addebiti mossi in relazione all'asserita riduzione/elisione del preesistente debito orario (fattispecie dannosa di cui al sup. par. 4B). In applicazione del principio della soccombenza, liquida a favore dei sigg. Romano, Pennacchia e Orlando, costituitisi in giudizio, le spese del giudizio quantificate come in dispositivo, con oneri a carico

dell'amministrazione di appartenenza (ASL di Foggia);

IV) condanna al risarcimento del danno in favore della ASL di Foggia, i convenuti

A) Valerio Zifaro, per l'importo di euro 3.484,54 a titolo di danno patrimoniale e di euro 3.484,54 a titolo di danno all'immagine;

B) Giuseppe Altieri, per l'importo di euro 2.395,20 a titolo di danno patrimoniale e di euro 2.395,20 per danno all'immagine;

C) Antonella Colò, per l'importo di euro 1.500,00 a titolo di danno da assenteismo, di euro 532,25 a titolo di danno patrimoniale per indennità non dovute e di euro 1.500,00 a titolo di danno all'immagine;

D) Ciro Lucio Cologno, per l'importo di euro 18.544,73 (euro 11.447,45 + 7.097,28) a titolo di danno patrimoniale e di ulteriori euro 18.544,73 a titolo di danno all'immagine.

Sulle somme da ciascuno dovute a titolo di danno patrimoniale dovrà essere corrisposta la rivalutazione monetaria (salvo il caso in cui siano determinate in via equitativa, come per il danno da assenteismo per la Colò), da calcolare sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dei pagamenti sino alla data di deposito della presente sentenza. Sulle somme come sopra determinate sono altresì dovuti (anche per il danno all'immagine) gli interessi in misura legale, calcolati a decorrere dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo pagamento.

La soccombenza dei convenuti Zifaro, Colò, Altieri, Cologno, anche se in alcuni casi parziale, ne determina la condanna al pagamento unitamente al Tamburrano, in parti uguali, delle spese di sentenza, che vengono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando in merito alla domanda risarcitoria formulata dalla Procura nel giudizio n. **37676**,

I) dichiara la contumacia dei convenuti Ciro Lucio Cologno**,** Michele Sponcichetti, Valerio Zifaro, Michele Francesco Pompeo Tamburrano;

II) dichiara la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, nei confronti del convenuto Tamburrano Michele Francesco Pompeo, con conseguente sua condanna *pro quota* alle spese di sentenza;

III) assolve i convenuti Donatina Romano, Michele Sponcichetti, Antonella Colò, Ciro Lucio Cologno, Nada Francesca Pennacchia, Francesco Orlando, Valerio Zifaro per gli addebiti mossi in relazione all'asserita riduzione/elisione del preesistente debito orario (fattispecie dannosa di cui al sup. par. 4B). Liquida a favore dei sigg. Donatina Romano, Nada Francesca Pennacchia e Francesco Orlando, costituitisi in giudizio, le spese di lite quantificate per i primi due in euro 4.395,00 e per il terzo in euro 2.474,00, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza (ASL di Foggia);

IV) condanna al risarcimento del danno in favore della ASL di Foggia, i convenuti:

A) Valerio Zifaro, per l'importo di euro 3.484,54 a titolo di danno patrimoniale e di euro 3.484,54 a titolo di danno all'immagine;

B) Giuseppe Altieri, per l'importo di euro 2.395,20 a titolo di danno patrimoniale e di euro 2.395,20 per danno all'immagine;

C) Antonella Colò, per l'importo di euro 1.500,00 a titolo di danno da

assenteismo, di euro 532,25 a titolo di danno patrimoniale per indennità non dovute e di euro 1.500,00 a titolo di danno all'immagine;

D) Ciro Lucio Cologno, per l'importo di euro 18.544,73 a titolo di danno patrimoniale e di ulteriori euro 18.544,73 a titolo di danno all'immagine.

Sulle somme sopra indicate è dovuta la rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì i convenuti Valerio Zifaro, Antonella Colò, Giuseppe Altieri e Ciro Lucio Cologno, unitamente a Michele Francesco Pompeo Tamburrano al pagamento, in parti uguali, delle spese di sentenza, come liquidate dalla segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il relatore-estensore Il Presidente

Marcello Iacubino Alberto Mingarelli

Depositata il 18/3/2025

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 421,32.
Il Funzionario
Francesco Gisotti